



REGIONE DEL VENETO

PROVINCIA DI
BELLUNO

Protocollo di Intesa

per la “concretizzazione degli interventi e l’avvio dei conseguenti approfondimenti funzionali e progettuali atti alla realizzazione di una mobilità sostenibile nel comprensorio dolomitico bellunese, incentrata sulla componente ferroviaria”

tra

Regione del Veneto, C.F.80007580279, con sede in Venezia, Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901, di seguito denominata “Regione”, rappresentata da, nato a il, nella sua qualità di, in esecuzione della delibera

Rete Ferroviaria Italiana SpA, Gruppo Ferrovie dello Stato, con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa, 1, CF/P.Iva 01008081000, di seguito più brevemente denominata “RFI”, in persona di, domiciliato per il presente atto presso Piazzale della Croce Rossa 1, 00161 Roma;

Provincia di Belluno, codice fiscale e partita I.V.A. 93005430256, con sede a Belluno, in Via S. Andrea n. 5, rappresentata da, nato a il, nella sua qualità di, in esecuzione della Delibera di Consiglio Provinciale

(**Regione del Veneto**, **Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.** e **Provincia di Belluno** di seguito definite congiuntamente anche “Parti”).

PREMESSO CHE:

- La Regione del Veneto, con Delibera del Consiglio Regionale n. 75 del 14 luglio 2020, ha approvato il nuovo Piano Regionale dei Trasporti (PRT) 2020 – 2030 che sottende, per il sistema dei trasporti del Veneto, una visione futura volta a garantire una mobilità sostenibile per le persone e le cose, annullando le disparità tra i territori della regione, in



039c11d3



particolare per le aree decentrate della montagna e quelle più lontane dai grandi centri urbani;

- Il PRT risulta declinato in obiettivi, da cui discendono strategie e azioni, tra le quali s'inserisce anche il progetto del Treno delle Dolomiti, nell'ottica di un'estensione e di un miglioramento generale dell'offerta di trasporto su ferro, al fine di aumentare la quota del trasporto passeggeri verso la componente ferroviaria. Più precisamente, tale intervento si colloca all'interno delle seguenti strategie e azioni di piano:
 - Sviluppare infrastrutture e servizi per un trasporto pubblico regionale integrato, intermodale, efficiente (Strategia S.3);
 - Completare il disegno della rete infrastrutturale della metropolitana veneta (Azione A3.1);
 - Migliorare l'accessibilità delle aree turistiche (Strategia S.5);
 - Ammodernare il sistema degli impianti di risalita e favorire l'integrazione con il sistema di trasporto pubblico e privato (Azione A5.5);
 - Sviluppare un programma di accessibilità all'area interessata ai Giochi Olimpici del 2026 (Azione A5.7).
- È importante assumere che il dispiegarsi di tali azioni infrastrutturali in area montana si dovrà necessariamente confrontare con un territorio fragile, caratterizzato dalla presenza delle Dolomiti, che si configurano come un patrimonio ambientale e culturale di livello mondiale, tutelato dall'Unesco, che costituisce una risorsa fondamentale per l'Italia e l'Europa.
- In tale contesto, la provincia di Belluno assume una posizione di assoluto rilievo, dal momento che il suo territorio vanta la maggior presenza di siti UNESCO;

DATO ATTO CHE:

- in data 13 febbraio 2016 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra Regione del Veneto e Provincia Autonoma di Bolzano - il cui schema era stato precedentemente approvato con DGR n. 1593 del 10 novembre 2015 - con il quale i due Enti hanno dichiarato l'intenzione di avviare una collaborazione, per lo sviluppo di un progetto condiviso per la realizzazione di un collegamento ferroviario destinato al traffico passeggeri, fra il Cadore e la Val Pusteria, nella direttrice Venezia-Cortina-Val Pusteria, istituendo a tal fine un Gruppo di Lavoro composto oltre che dai firmatari, anche dalle Società Sistemi Territoriali S.p.A. e Strutture Trasporto Alto Adige S.p.A. incaricato di redigere uno studio di fattibilità;



039c11d3



- in esecuzione della sopracitata Intesa, sono state elaborate due ipotesi di tracciato: una attraverso la Valle del Boite e l'altra attraverso la Valle dell'Ansiei. Successivamente, su richiesta dei Comuni interessati, è stata elaborata una terza ipotesi attraverso la Valle dell'Ansiei e l'alta Valle del Boite, che ha trovato il sostanziale consenso di tutti i Comuni;
- nell'ambito della gestione del cosiddetto "Fondo Comuni Confinanti" di cui all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge finanziaria 2010), in data 25 luglio 2016 è stato approvato il primo stralcio della Proposta di Programma dei progetti strategici della Provincia di Belluno, tra cui le schede-progetto denominate "Treno delle Dolomiti - Ferrovia bellunese (Nord)" e "Treno delle Dolomiti – Ferrovia bellunese (Sud)";
- in data 11 giugno 2018 è stato firmato il Protocollo di Intesa tra Regione del Veneto e Provincia di Belluno per lo sviluppo del collegamento ferroviario lungo la direttrice Venezia-Cortina, il cui schema era stato preventivamente approvato con DGR n. 697 del 16 maggio 2017;
- con DGR n. 1631 del 12 ottobre 2017 è stato approvato lo schema di Protocollo d'intesa con la Provincia Autonoma di Trento e la Provincia di Belluno per la realizzazione di un collegamento ferroviario lungo la direttrice Feltre – Valsugana – Trento;
- in data 8 marzo 2019 è stata sottoscritta la convenzione tra Regione del Veneto e Provincia di Belluno relativa all'avvio del Progetto Strategico denominato "Treno delle dolomiti – Ferrovia bellunese (Nord)", preventivamente approvata con DDR n. 5 del 7 marzo 2019;
- con DDR n. 23 del 9 agosto 2019 è stato affidato all'ing. Helmuth Moroder l'incarico di supporto tecnico al RUP per la stesura del bando di prefattibilità tecnica dell'intervento, la valutazione degli scenari preliminari, e l'indirizzo scientifico alla ricerca per il progetto strategico denominato "Treno delle Dolomiti - ferrovia bellunese - Nord".
- con DDR n. 7 del 15 ottobre 2019 è stato affidato alla Società Apollis snc l'incarico di indagine trasportistica con focus dedicato alla provincia di Belluno, estesa alle principali linee ferro e gomma;
- il 21 gennaio 2020, il Presidente della Provincia di Belluno ha trasmesso alla Regione del Veneto una nota dell'Unione Montana Agordina, firmata dalla maggior parte dei Sindaci, relativa al progetto "Treno delle Dolomiti Venezia – Cortina – lungo la valle del Cordevole" con la richiesta di prenderlo in considerazione e valutarne la fattibilità. Questa



039c11d3



proposta prevede di collegare Cortina passando da Belluno, Mas, Agordo, Cencenighe, Alleghe, Caprile e raggiungere quindi Cortina con una galleria;

- in data 28 febbraio 2020 è stata sottoscritta tra la Provincia Autonoma di Trento e la Provincia di Belluno la convenzione avente per oggetto “L’Attuazione del progetto strategico per la predisposizione di un Progetto di fattibilità tecnica ed economica – Prima fase: Documento di fattibilità (ex art. 3 Protocollo Intesa trasmesso alle Parti il 4 luglio 2018) per “definire le politiche trasportistiche, il modello di esercizio sulla base delle analisi della domanda e le linee guida progettuali necessarie per focalizzare gli interventi e definirne l’impegno economico” per l’intervento denominato “Treno delle Dolomiti - Ferrovia Bellunese (Sud)”;
- in data 08 aprile 2021 è stata sottoscritta tra RFI e le Provincia Autonoma di Trento la convenzione relativa all’avvio del Progetto Strategico denominato “Treno delle Dolomiti – Ferrovia del Bellunese (Sud)”, che prevede che RFI sviluppi uno studio finalizzato a verificare la fattibilità e la sostenibilità economica del collegamento tra le due linee commerciali Primolano-Bassano del Grappa e Belluno-Montebelluna, finanziato dalla Provincia Autonoma di Trento;
- con DGR n. 451 del 13 aprile 2021 è stato approvato lo schema di Protocollo d’Intesa tra Regione del Veneto, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Provincia di Belluno, Comune di Selva di Val Gardena, Comune di Corvara, Comune di Canazei e Comune di Livinallongo per l’attivazione di un programma di collaborazione transregionale finalizzato alla realizzazione di sistemi di mobilità integrata, per decongestionare il traffico sui passi e nelle valli, per ridurre l’inquinamento acustico e atmosferico e per valorizzare insieme in modo coordinato la sostenibilità delle Dolomiti attorno al Gruppo del Sella.

PREMESSO INOLTRE CHE

- dal punto di vista ferroviario Rete Ferroviaria Italiana, nell’ambito dello sviluppo e dell’accessibilità sostenibile all’area Bellunese, ha completato importanti investimenti sulla rete ferroviaria gestita, quali gli interventi di elettrificazione delle tratte Conegliano–Vittorio Veneto–Belluno e Castelfranco-Montebelluna;
- è in corso l’elettrificazione della tratta Belluno–Montebelluna–Treviso, il cui completamento è previsto entro il 2025, al fine di permettere di servire, anche per questa



039c11d3



tratta, le relazioni con materiale adeguato alla frequentazione con treni diretti, evitando così rotture di carico con una contestuale riorganizzazione dei servizi;

- nell'ambito delle Osservazioni delle Commissioni Parlamentari di Camera e Senato sullo schema di Contratto di Programma 2017-2021, parte Investimenti – Aggiornamento 2018, nel 2019 RFI ha prodotto una specifica istruttoria riferita ai collegamenti ferroviari Calalzo di Cadore-Cortina-Bolzano e Feltre-Primolano;
- in vista delle Olimpiadi 2026, sono previsti, tra l'altro, interventi di miglioramento dell'accessibilità e dell'intermodalità e parziale upgrade di Informazione al Pubblico nelle stazioni di Ponte nelle Alpi, Longarone e in altre località sulle linee del bacino volti a garantire un miglioramento delle condizioni per lo svolgimento del servizio e a ridurre i tempi di incrocio tra treni.

PRESO ATTO

- dell'opportunità offerta dall'evento delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 che ha consentito di catalizzare iniziative e risorse da destinare alla crescita del territorio montano per uno sviluppo sostenibile ed equilibrato;
- dell'importanza che assume, in questo contesto, il tema dell'integrazione e dell'intermodalità tra distinti modi di trasporto;
- della forte sensibilità e dell'interesse comune per il tema dei collegamenti e messa in rete dei territori del bellunese, avendo a riferimento la tutela della qualità dell'ambiente e lo sviluppo di forme di mobilità sostenibile, prima fra tutte quella ferroviaria vista anche la necessità di implementare forme di collegamento ecosostenibili, in grado anche di limitare i problemi dell'isolamento della montagna e il suo progressivo spopolamento;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa (di seguito "Protocollo").

Art. 2

(Oggetto – Obiettivi del Protocollo)

Le Parti concordano di avviare una collaborazione per la concretizzazione degli interventi e l'avvio dei conseguenti approfondimenti funzionali e progettuali atti alla realizzazione di una



039c11d3



mobilità sostenibile nel comprensorio dolomitico bellunese, incentrata sulla componente ferroviaria, integrata con le altre forme di mobilità.

Con il presente Protocollo si prevede in particolare l'approfondimento tecnico inerente lo sviluppo delle seguenti direttrici ferroviarie in aggiunta a quanto RFI sta sviluppando riguardo la fattibilità e la sostenibilità economica del collegamento tra le due linee commerciali Primolano-Bassano del Grappa e Belluno-Montebelluna, finanziato dalla Provincia Autonoma di Trento;

- Collegamento ferroviario Calalzo-Cortina "Treno delle Dolomiti";
- Collegamento ferroviario lungo la Valle del Cordevole.

L'analisi si dovrà effettuare prioritariamente per la realizzazione del collegamento ferroviario con Cortina da Calalzo – integrato da un possibile collegamento Calalzo-Auronzo - tenendo altresì conto delle previsioni di potenziamento della rete di impianti a fune per i collegamenti intervallivi e del sistema della mobilità ciclabile.

Si conviene di adottare come denominatori comuni il tema dell'integrazione tra le reti di trasporto su rotaia e su gomma, gli impianti di risalita (cabinovie, funivie, ecc.) i percorsi ciclabili e sentieristici, nonché lo sviluppo di un modello organizzativo del servizio di trasporto pubblico integrato, al fine di comporre un sistema di trasporto intermodale che permetta opportunità di sviluppo economico e sociale nel rispetto dell'ambiente.

Art. 3

(Gruppo di lavoro)

Al fine di una più approfondita analisi delle tematiche di cui al punto precedente, le parti concordano la costituzione di un Gruppo di Lavoro congiunto per delineare le soluzioni progettuali più opportune.

Entro quindici giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo, le Parti provvederanno alla nomina del proprio rappresentante al Gruppo di Lavoro.

Il Gruppo di Lavoro, che si riunirà con cadenza mensile per condividere l'avanzamento delle attività e risolvere le eventuali criticità connesse al loro sviluppo, avrà compiti di impulso e coordinamento al fine di addivenire alla redazione di un documento programmatico che - tenuto conto dei Protocolli d'Intesa in premessa citati e delle attività già in essere, individui, sulla base delle valutazioni di pre-fattibilità necessarie, gli interventi sui quali sviluppare gli studi di fattibilità atti a definire le politiche trasportistiche, i modelli di esercizio e l'impegno economico.



039c11d3



In riferimento all'intervento prioritario tra Calalzo di Cadore e Cortina, unitamente a un possibile collegamento lungo la Valle dell'Ansiei (collegamento Calalzo-Auronzo), sarà obiettivo specifico del Gruppo di Lavoro condividere un preliminare documento di analisi tecnica ed economica, a fronte del quale sia decisa l'opportunità di procedere con lo sviluppo dell'iter preordinato alla sua realizzazione.

Le Parti fin da ora concordano che alle riunioni potranno partecipare oltre ai rappresentanti designati, anche professionalità tecniche esterne chiamate a intervenire per affrontare specifiche tematiche di mobilità e pianificazione. Inoltre, considerato che l'analisi delle sopracitate tematiche potrà interessare anche i territori limitrofi, le Parti convengono sull'opportunità di includere all'interno delle attività del presente Gruppo di Lavoro anche quanto emerso dalle collaborazioni già in essere con altre amministrazioni territoriali e, qualora necessario, per la condivisione e il confronto sui risultati emersi, estendere, su specifiche riunioni, la partecipazione anche ai relativi rappresentanti.

Il Gruppo di Lavoro, coordinato dal rappresentante della Regione del Veneto, relazionerà alle Parti trimestralmente sull'andamento delle attività.

Art. 4

(Adempimenti a carico di RFI)

RFI si impegna a sviluppare uno studio finalizzato a verificare la fattibilità e la sostenibilità economica del collegamento tra Calalzo di Cadore e Cortina, unitamente a un possibile collegamento lungo la Valle dell'Ansiei (collegamento Calalzo-Auronzo), facendo riferimento alle ipotesi già per essi sviluppate. Tale studio di pre-fattibilità potrà poi essere proseguito, in caso di esito positivo, con le fasi successive, che saranno oggetto di future intese.

Al fine di rendere completo il quadro delle informazioni necessarie allo sviluppo di un quadro conoscitivo completo, RFI si impegna, altresì, a fornire ogni utile elemento per gli approfondimenti tecnici inerenti le direttrici ferroviarie del collegamento ferroviario Feltre – Primolano (direttrice Feltre-Valsugana-Trento già oggetto di studio da parte di RFI) e del collegamento ferroviario lungo la Valle del Cordevole.

Art. 5

(Adempimenti a carico della Regione del Veneto)

La Regione del Veneto si farà garante di assicurare a RFI la disponibilità di ogni elemento utile e già disponibile, finalizzato alla esecuzione delle attività in capo a RFI e indicate al precedente Art. 4.

In particolare, si impegna a rendere disponibili:



039c11d3



- la cartografia di base editabile relativa ai territori in cui è previsto l'attraversamento del collegamento oggetto di analisi secondo le alternative prese in esame comprensiva dei vincoli territoriali presenti e dei progetti in corso o programmati;
- ogni elemento utile a caratterizzare in termini socio-economici, demografici e turistici, le diverse aree dei bacini di traffico potenzialmente interessati al collegamento in analisi e che saranno definiti da RFI nell'ambito dello Studio di Traffico;
- i dati di traffico attuali sul sistema delle infrastrutture stradali ed i conteggi effettuati presso le linee di trasporto collettivo regionale (saliti, discesi e presenti, ove disponibili), sia su gomma che su ferro, con riferimento al sistema delle infrastrutture e dei servizi insistenti presso l'Area di Studio che sarà definita da RFI nell'ambito dello Studio di Traffico;
- eventuali informazioni in suo possesso relative alle dinamiche di mobilità esistenti in corrispondenza dei territori facenti parte dell'area di Studio di cui al punto precedente;
- eventuali informazioni provenienti da Studi di Traffico prodotti in ambito provinciale in formato editabile;
- ogni altra informazione relativa alla mobilità su rete ciclabile, impianti a fune e Trasporto Pubblico Locale (TPL).

Art. 6

(Adempimenti a carico della Provincia di Belluno)

La Provincia di Belluno si farà garante di assicurare a RFI la disponibilità di ogni elemento utile e già disponibile, finalizzato alla esecuzione delle attività in capo a RFI e indicate al precedente Art. 4, in particolare, integrando con i dati in suo possesso le informazioni che saranno rese disponibili dalla Regione del Veneto.

Art. 7

(Costo delle attività)

Le parti convengono di farsi carico ciascuna delle attività di propria competenza, impegnandosi fin da ora a individuare le risorse con cui provvedere all'affidamento di incarichi resisi eventualmente necessari per lo sviluppo di specifici studi tecnici e specialistici.

La Regione del Veneto dichiara a tal proposito di rendere disponibile a tale necessità la somma di euro 50.000,00 facendo ricorso alle risorse stanziato, nell'ambito dei Fondi Comuni Confinanti, con deliberazione n. 13 del 25 luglio 2016 del Comitato Paritetico per la gestione dell'intesa a favore del progetto denominato "Treno delle Dolomiti - Ferrovia Bellunese



039c11d3



(Nord)” (scheda n. 6a/A) inserito nel “Programma dei progetti strategici per la Provincia di Belluno - Primo Stralcio”.

Qualsiasi costo, tariffa, tassa od eventuale altra spesa che derivi dalla stipula o attuazione del presente Protocollo sarà sostenuto da RFI.

Art. 8

(Trattamento Dati Personali)

Finalità del trattamento e base giuridica

Nel corso dello svolgimento delle attività connesse alla stipula e all'esecuzione del presente Protocollo, ciascuna delle Parti tratterà dati personali riferibili a dipendenti, amministratori, rappresentanti e/o collaboratori dell'altra Parte, motivo per il quale ciascuna di esse si impegna a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento EU 679/2016 e al D. Lgs. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.

Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e solo ed esclusivamente per le finalità di formalizzazione ed alla successiva attuazione del presente Protocollo (Base giuridica: Contrattuale), nonché degli eventuali obblighi di legge (Base giuridica: Legale).

Tipologie di dati personali

Gli eventuali dati personali raccolti nell'ambito delle fasi di formalizzazione e successiva attuazione del presente Protocollo rientrano nelle seguenti categorie:

Dati Comuni acquisiti direttamente presso le Parti: dati anagrafici, codice di identificazione fiscale, carta d'identità, CID (di dipendenti, amministratori, rappresentanti e/o collaboratori), dati di contatto (PEC, e-mail, contatti telefonici).

I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.

Dati di contatto

Per RFI:



039c11d3



Titolare del Trattamento è Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., rappresentata dall'Amministratore Delegato, contattabile all'indirizzo mail titolaretrattamento@rfi.it, con sede legale in Piazza della Croce Rossa, 1 Roma.

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail protezionedati@rfi.it.

Gli eventuali dati personali raccolti nell'ambito di cui al presente Protocollo saranno trattati da ciascuna delle Parti limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra. Nel caso in cui esigenze di tipo contabile/amministrativo ne richiedano la conservazione per periodi più estesi, gli stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dal termine di scadenza del presente Protocollo.

Diritti degli Interessati

Il Regolamento EU 679/2016 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione e la portabilità; inoltre possono proporre reclamo, nei confronti dell'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. A tal proposito, ciascuna delle Parti si impegna a garantire l'esercizio di tali diritti da parte degli interessati. Dichiaro, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.

Art. 9

(Codice Etico - Modelli 231 Anti-Bribery Management System)

Le Parti dichiarano di conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti e di adottare e attuare i modelli di organizzazione, gestione e controllo e codici etici in ottemperanza alle linee guida del suddetto D. Lgs. n. 231/2001. Inoltre, le Parti si impegnano -per sé e, ai sensi dell'art.1381 c.c., per i propri dipendenti ed eventuali collaboratori e chiunque partecipi all'esecuzione del presente Protocollo - a svolgere le attività oggetto del presente Protocollo in modo che ciascuna Parte possa adempiere agli obblighi previsti nel Modello adottato, nonché ad improntare il proprio comportamento alla più stretta osservanza dei principi etico-comportamentali contenuti, rispettivamente:

per RFI nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico, pubblicati all'indirizzo <https://www.rfi.it>;



Per la Regione nelle DGR n. 1939 del 28/10/2014 (Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione del Veneto) e n. 373 del 30/03/2021 (Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Giunta Regionale del Veneto, PTPCT 2021-2023);

Per la Provincia di Belluno

Le Parti dichiarano, ognuna per il rispettivo ambito, di ritenere adeguati i propri modelli e codici per lo svolgimento delle attività di cui al presente Protocollo. Tali documenti di ciascuna Parte, che le altre Parti dichiarano di aver letto e compreso e rispettare, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo anche se non materialmente allegati.

Ciascuna Parte si impegna a segnalare agli organi deputati a vigilare sul rispetto di detti modelli, codici e politiche qualunque violazione ai principi e alle regole in essi del presente Protocollo e in particolare qualsiasi indebita richiesta, offerta o accettazione di denaro od altra utilità effettuata o ricevuta, anche indirettamente, dai propri dipendenti o collaboratori con l'obiettivo di indurre, premiare od omettere l'esecuzione di una funzione/attività connessa all'esecuzione del presente Protocollo. Ciascuna Parte informerà tempestivamente RFI di ogni e qualsiasi possibile violazione o sospetto di violazione del Modello Organizzativo 231 e/o del Codice Etico e/o del Sistema Antibribery Management System tramite i seguenti canali:

- posta ordinaria: RFI S.p.A., Segreteria Tecnica Comitato Etico presso la Direzione Internal Audit di RFI S.p.A., Piazza della Croce Rossa, 1 – 00161 Roma, ovvero Organismo di Vigilanza c/o Direzione Internal Audit di RFI S.p.A., Piazza della Croce Rossa, 1 – 00161 Roma;
- posta elettronica: comitatoeticoRFI@rfi.it, ovvero org.vig@rfi.it;

e fornirà la più ampia cooperazione e a mettere a disposizione qualsiasi documento che possa essere richiesto da RFI in riferimento a tale violazione.

Fermo quanto stabilito ai precedenti punti, le Parti si impegnano ad agire in modo da rispettare la normativa anti-corruzione o concussione applicabile (“Leggi Anti-corruzione”, per tali intendendosi se e in quanto applicabili, (i) le disposizioni anticorruzione contenute nel Codice Penale Italiano e nelle altre leggi nazionali applicabili (ii) le altre leggi di diritto pubblico e commerciale contro la corruzione vigenti applicabili e; (iv) principi dell’Anti-bribery management system di cui alla norma UNI ISO 37001, che definisce i requisiti e guida all’utilizzo dei sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione. Le Parti dichiarano, garantiscono e pattuiscono per sé e – ai sensi dell’art.1381 c.c. - per i propri dipendenti e collaboratori e chiunque partecipi all'esecuzione del presente Protocollo che non pagheranno



039c11d3



offriranno, prometteranno o concederanno denaro o beni di valore - né direttamente, né indirettamente a qualsiasi impiegato o funzionario di Stato, di un'impresa o azienda di proprietà pubblica o controllata dallo Stato, partito politico, candidato a cariche politiche e ad ogni altra persona, essendo a conoscenza o avendo la convinzione che tale denaro o beni di valore saranno corrisposti, offerti, promessi o concessi a uno dei predetti soggetti per influenzarli nell'adozione di un atto o di una decisione propria o di qualsiasi ente governativo allo scopo di procurare, mantenere o ottenere un vantaggio di impresa per sé e/o per l'altra Parte in violazione delle Leggi Anticorruzione.

Il mancato rispetto dei principi e delle regole previsti dai sopra citati codici etici e norme richiamate, nonché degli obblighi dichiarazioni e garanzie che precedono costituirà a tutti gli effetti grave inadempimento ai sensi dell'art. 1455 cod. civ. e la Parte non inadempiente avrà la facoltà di risolvere del presente Protocollo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., fatti ovviamente salvi a carico della Parte non adempiente gli obblighi di risarcimento, nell'ipotesi in cui dalla suddetta violazione derivino danni concreti, come nel caso di applicazione delle sanzioni previste nel citato D.Lgs. n. 231/2001.

Art. 10
(Registrazione)

Il presente Protocollo è soggetta ad obbligo di registrazione solo in caso d'uso.

Art. 11
(Tempi di attuazione e durata del Protocollo)

Il presente Protocollo ha durata dalla data di sottoscrizione fino ad esaurimento del completamento delle attività in oggetto e potrà essere modificato ed integrato per concorde volontà dei partecipanti.

Art. 12
(Sede amministrativa)

Ai fini del presente Atto R.F.I. S.p.A. dichiara la propria sede amministrativa in

La Regione del Veneto dichiara la propria sede amministrativa in

La Provincia di Belluno dichiara la propria sede amministrativa in

Art. 13
(Foro competente)

Le Parti contraenti convengono inoltre che per le eventuali vertenze giudiziarie, derivanti dal presente Protocollo, è competente il Foro di Roma.



_____ il _____

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Regione del Veneto

.....

RFI S.p.A.

.....

Provincia di Belluno

.....

